

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE STRAORDINARIE DI VENDITA NON PROFESSIONALE RISERVATE AGLI OPERATORI DELL'INGEGNO E HOBBISTI SECONDO IL CALENDARIO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NR. 56 DEL 12.02.2021 E APPLICAZIONE ART. 40-BIS DELLA L.R. 68/2020

Vista la delibera della Giunta Comunale n.56 del 12.02.2021 con la quale viene preso atto delle integrazioni alla L.R. 62 del 23.11.2018 *Codice del Commercio* ad opera della L.R. Toscana n. 68 del 23 luglio 2020 che, in particolare, all'art. 40 denominato "Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario" prevede:

co. 1 La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

co. 2 Alle fiere promozionali e alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, oltre agli operatori abilitati all'esercizio su aree pubbliche, possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società regolarmente costituite iscritti nel registro delle imprese;

co. 3 Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca.

Ai sensi di questo articolo non sono ammessi, pertanto, a partecipare alle predette tipologie di manifestazioni commerciali gli hobbisti o Operatori dell'Ingegno.

Visto, inoltre, l'art. 40-bis della L.R. 68/2020 "Mercatini degli Hobbisti" che sana la lacuna normativa nel settore e che introduce per queste categorie di operatori le seguenti prescrizioni:

co. 1 nei mercatini degli hobbisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00 per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.

co. 2 Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a sei ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività.

co. 3 Gli hobbisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal Comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.

co. 4 Ai fini del rilascio del tesserino, l'hobbista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

co. 5. Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni.

co. 6. La Giunta regionale definisce le caratteristiche del tesserino di riconoscimento, il quale deve essere numerato e, in particolare, deve contenere:

- a) le generalità e la fotografia del partecipante ;*
- b) un numero pari di spazi per la vidimazione non superiore a sei.*

co. 7. Il tesserino deve essere vidimato dal Comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.

co. 8. Ciascun hobbista consegna al Comune, in occasione della validazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico.

co. 9. Alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 in materia di pubblicità dei prezzi.

co. 10. Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 11 della Legge.

Considerato che il Comune di Livorno ha avviato la procedura di tesseramento e che la stessa è tuttora in corso;

Considerato che per l'anno 2021 nelle more dell'approvazione del Consiglio Comunale del "Regolamento per lo svolgimento di iniziative di vendita su area pubblica da parte di privati e operatori non professionali e per l'organizzazione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario" con la predetta delibera di G.C. n. 56/2021 sono stati approvati il numero e le date delle iniziative di vendita su area pubblica da parte di operatori non professionali, dando mandato agli uffici di avviare la procedura per l'anno 2021, provvedendo alla apposita informativa alle Associazioni conosciute.

Dato atto che le aree individuate per lo svolgimento saranno le seguenti: Piazza XX Settembre, Piazza Attias, Via della Madonna, Viale Italia, Piazza della Repubblica;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'avviso per la presentazione (da parte degli organizzatori delle iniziative dedicate agli operatori dell'ingegno/hobbisti ovvero Associazioni regolarmente costituite aventi nel proprio atto costitutivo e/o nel proprio statuto, fra i vari scopi associativi, quello di organizzare iniziative analoghe a quelle di cui al presente avviso) della domanda per la approvazione del calendario delle iniziative per l'anno 2021, mediante l'apposita modulistica allegata.

Nella domanda ogni organizzatore potrà indicare tre date per lo svolgimento delle iniziative straordinarie a loro riservate, si procederà all'assegnazione per ordine di protocollazione al protocollo generale dell'ente.

Le iniziative riservate a hobbisti e mercatini dell'ingegno saranno al massimo 15, e ciascun soggetto organizzatore non potrà richiedere complessivamente più di n. 3 manifestazioni nel corso dell'anno 2021, per una durata massima di 2 gg ciascuna (per un totale di 30 giorni annui complessivi);

Restano escluse dal limite numerico sopra indicato esclusivamente le manifestazioni e gli eventi collaterali promossi e/o organizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale, o da Enti da essa partecipati (ad es. Effetto Venezia);

Art. 1 OGGETTO DELL'AVVISO

Sono oggetto del presente Avviso le iniziative straordinarie di vendita non professionale riservate ai soggetti di cui all'art. 2.

Art. 2 ARTICOLO 2 – SOGGETTI AMMESSI e INIZIATIVE AMMESSE

Possono presentare domanda solo le Associazioni sopra descritte- in qualità di soggetti organizzatori per i propri soci:

Hobbisti: gli operatori non professionali del commercio, non in possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 34, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell'articolo 40 bis;

j ter) per mercatini degli hobbisti, tutte le manifestazioni, comunque denominate, che si svolgono su aree pubbliche o private aperte al pubblico, riservate agli hobbisti di cui alla lettera j bis);

Tutti i soggetti sopra descritti compresi gli organizzatori, devono essere in possesso dei seguenti requisiti morali di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo n. 59 del 2010 e s.m.i. per svolgere la loro attività, e in particolare, non possono esercitare l'attività:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, Capo II, del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, Capo II del Codice Penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

Il divieto di esercizio dell'attività, di cui alle lettere. b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena o misura è stata scontata. Qualora la pena o misura si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee ad incidere sulla revoca della sospensione.

Nella domanda dovranno essere indicate le date (massimo tre date) per ciascun organizzatore e l'area prescelta per ciascuna delle date. Dovrà essere anche indicato se l'iniziativa per le date scelte avrà durata di uno o due giorni. Qualora partecipassero più di 5 associazioni si procederà a una redistribuzione delle date sempre garantendo almeno due giornate fino ad esaurimento delle date.

ART. 3). PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda potrà essere presentata dal 1 al 15 marzo 2021 entro le ore 13,00 tramite Pec all'indirizzo: comune.livorno@postacert.toscana.it utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione Comunale. Alla domanda dovrà essere allegato il presente avviso firmato dal legale rappresentante dell'Associazione per accettazione di ogni sua parte.

Qualora nella domanda l'organizzatore superi le tre date massime autorizzabili queste saranno ridotte d'ufficio.

Sarà possibile avere più di tre date soltanto se le date complessivamente richieste da tutti i partecipanti risultassero inferiori al numero di iniziative messe a calendario.

Non si potranno richiedere zone non previste dalla Giunta Comunale.

Le iniziative dovranno essere organizzate con Gazebo o banchi, tutti uguali, di identica fattura e colore (anche nel rivestimento) nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare relativo alla occupazione di suolo pubblico di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 696 del 10.06.2016 e n.277 del 28.12.2016.

Le domande dovranno indicare anche le modalità di promozione e pubblicizzazione eventualmente previste.

Le domande dovranno risultare complete di tutti i dati e documentazione richiesta, a pena di inammissibilità.

Ad ogni data scelta non potranno partecipare più di 30 operatori.

Gli organizzatori che riceveranno più di trenta richieste di partecipazione da parte dei propri soci dovranno garantire a tutti la par condicio attuando un turnover fra i richiedenti che favorisca la partecipazione di tutti i soci.

“Potranno partecipare esclusivamente gli operatori in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal Comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.

Gli organizzatori prima di ogni iniziativa dovranno presentare insieme al modulo unico per l'occupazione el suolo pubblico, l'elenco degli operatori e consegnare all'Ufficio Polizia Amministrativa i tesserini dei partecipanti per la vidimazione. Ogni operatore insieme al tesserino dovrà allegare l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico”

ARTICOLO 4) – SETTORI MERCEOLOGICI NON AMMESSI

Gli **hobbisti, i creatori di opere dell'ingegno e i privati cittadini**, durante i 'mercatini', non potranno svolgere attività di vendita, scambio e esposizione di:

-oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico e tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42/2004);

- oggetti preziosi;

- esplosivi e armi di qualunque genere o tipo;

- oggetti di antiquariato;

- materiale pornografico;

- animali vivi;

- prodotti alimentari, anche se confezionati all'origine;

- particolari tipologie di oggetti che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale e per motivi di interesse pubblico prevalenti, siano ritenuti da escludersi dall'esposizione e vendita al pubblico in quanto non ammissibili nei mercatini oggetto del presente regolamento.

ARTICOLO 5) – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande presentate entro il termine perentorio stabilito, se complete della documentazione richiesta, saranno inserite nel calendario con la seguente modalità:

- Agli organizzatori verranno assegnate le prime tre date scelte seguendo l'ordine di arrivo al protocollo della domanda (completa). Nel caso le domande pervengano nello stesso giorno, indipendentemente dall'orario, si procederà mediante estrazione casuale. La prima pervenuta o estratta avrà le prime tre date e così a seguire per la seconda, terza ecc.. Alla estrazione potranno partecipare almeno due delle Associazioni che hanno presentato domanda.

Per garantire comunque la par condicio saranno ridotte le date ad ogni organizzatore se le richieste pervenute, rispetto al numero delle giornate disponibili, non garantissero la partecipazione di tutti i richiedenti. Le giornate saranno ridotte d'ufficio così da garantire almeno una data ad ogni organizzatore.

Se possibile, tenuto conto della dimensione dell'area, si potranno autorizzare, nella stessa data e nella stessa area, iniziative promosse da diversi organizzatori, anche superando il limite dei trenta operatori prima assegnato.

Art. 6) REQUISITI MINIMI E CRITERI PREMIALI DEI PROGETTI AI FINI DELLA AMMISSIBILITA'PER L'INSERIMENTO NEL CALENDARIO

A seguito della approvazione/pubblicazione del calendario da parte dell'ufficio competente, gli organizzatori dovranno trasmettere, almeno 15 giorni prima di ogni iniziativa ammessa, il modello unico

tramite Pec all'indirizzo: comune.livorno@postacert.toscana.it allegando la documentazione prevista pena inammissibilità.

L'Amministrazione si riserva di richiedere integrazioni o documentazioni necessari allo svolgimento delle varie iniziative.

ART. 7) AMMISSIONE DELLE PROPOSTE

Il calendario, predisposto con le modalità di cui al precedente Art. 5, sarà pubblicato entro il 23.03.2021. I singoli organizzatori potranno richiedere precisazioni e revisioni entro 5 giorni dalla sua pubblicazione mediante apposita pec al seguente indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it. Entro i successivi 5 giorni a seguito della valutazione delle richieste di revisione ricevute, l'ufficio procederà alla pubblicazione del calendario definitivo dando adeguata motivazione qualora lo stesso sia diverso dal calendario provvisorio.

Ogni iniziativa è soggetta al preventivo pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, per ogni iniziativa dovrà essere prevista la pulizia da parte dell'Aamps, dovrà essere stipulata idonea copertura assicurativa e dovrà essere assicurato che gli impianti elettrici ed ogni altro impianto siano eseguiti nel rispetto della normativa vigente, tenendo a disposizione del Comune, per gli eventuali controlli, la documentazione e le certificazioni necessarie ai sensi di legge;

Ogni iniziativa dovrà rispettare le prescrizioni di sicurezza di cui alla circolare del Ministero dell'Interno -Dipartimento VV.F. n. 0003794 del 12.03.2014.

Nel caso in cui nel corso dello svolgimento del mercatino venisse rilevata la mancanza, anche sopravvenuta, di uno o più dei requisiti sulla base dei quali è stato selezionato il progetto, l'Amministrazione potrà negare o revocare la concessione del suolo pubblico.

Potrà essere consentito esclusivamente un rinvio per maltempo con allerta meteo oppure per emergenza sanitaria da Covid-19 disposta dagli organi competenti. Non saranno recuperabili altre cause di rinuncia. La rinuncia motivata dovrà essere comunicata non oltre il giorno stesso dell'evento. La concessione di una data sostitutiva è ammessa, entro l'anno di riferimento, a condizione che nel calendario siano presenti date e luoghi disponibili e dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale.

ART. 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Regolamento U.E. 2016/679, il Comune di Livorno fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno, Tel. 0586/820111 (centralino) – PEC: comune.livorno@postacert.toscana.it

Il responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) è la società Si.Qu.Am s.r.l. che ha indicato quale incaricato per la funzione l'Avv. Gian Luca Zingoni (Ordinanza del Sindaco n.121 del 16/04/2019) Il Titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;*
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;*
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;*
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;*
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;*
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.*

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente competente del settore specifico e/o tematico al quale si riferiscono le informazioni, le pubblicazioni ed ogni altro dato presente sulla Rete Civica, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca.

L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento U.E. 2016/679

Il Titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati. (art. 13, paragrafo 2, lettera e Regolamento U.E. 2016/679)

Si informa che i Dirigenti delle strutture sono "Responsabili del trattamento" di tutti i trattamenti e delle banche dati personali esistenti nell'articolazione organizzativa di rispettiva competenza (ex art.6, comma. 2 del Regolamento "Misure organizzative per l'attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 350 del 23 maggio 2018).

Il presente Avviso, unitamente ai suoi allegati, è pubblicato sul sito del Comune di Livorno nel link avvisi e bandi e nel sito della Polizia Amministrativa.

Per informazioni sul presente avviso i soggetti interessati potranno rivolgersi al seguente contatto:

Ufficio Polizia Amministrativa

Dott.ssa Alessandra Alonzi

Tel. 0585/820550 aalonzi@comune.livorno.it

Dott.ssa Ethel Natali

tel. 0585 820570 enatali@comune.livorno.it

Dott. Alessandro La Monica

tel 0586-820551 alamonica@comune.livorno.it

Data.....

Firma.....